

Sentenza: 15 maggio 2008, n. 180

Materia: Ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione

Ricorrenti: Presidenza del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 12, comma 2, della legge Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura)

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura)

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso n. 20 del 2007 impugna l' art. 12, comma 2, della legge Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura) per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) e terzo comma, della Costituzione. La suddetta legge istituisce il Parco fluviale Gesso e Stura nel cui ambito sono individuate riserve naturali, aree attrezzate e zone di salvaguardia, stabilendo che esso è regolato dagli strumenti di pianificazione specifica e dal piano d'area, il quale secondo il disposto della norma censurata "è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004 e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Nome in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici)".

In particolare il Governo sostiene che il denunciato art. 12, comma 2, della legge regionale n. 3/2007, nell'assegnare al piano d'area la valenza anche di piano per la salvaguardia del paesaggio del territorio del parco, determinerebbe la *"equiparazione degli strumenti di pianificazione territoriale, intesi a disciplinare i profili naturalistici, fino a ricomprendere in sé ogni altra esigenza pianificatoria compresa anche quella paesaggistica"*. Così facendo, verrebbe pregiudicata la *"sovraordinazione funzionale, ovvero la prevalenza, della pianificazione paesaggistica rispetto non solo alla pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti territoriali, ma anche agli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelle degli enti gestori delle aree naturali protette, come disposto dai principi fondamentali di cui al d.lgs. 42/2004"*.

La Corte affronta la questione assumendo come norme rilevanti nel contesto delineato, le disposizioni recate dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,

n. 137), come modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione la paesaggio).

Tali disposizioni assegnano alle regioni il potere di sottoporre il territorio a specifica normativa d'uso, approvando appositi piani paesaggistici. In particolare, secondo l'art. 145 del Codice, spetta comunque al Ministero per i beni e le attività culturali l'individuazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione"; lo stesso art. 145 fissa poi il principio di "prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici, precisando che "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".

La Corte prosegue richiamandosi al principio, ormai consolidato nella sua giurisprudenza (vedi da ultimo sentenza n. 367/2007), secondo cui sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost; dall'altro quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, in virtù del terzo comma dello stesso art. 117, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. In definitiva si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono restare necessariamente distinti.

Ne consegue, sul piano di riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio la "separazione tra pianificazione territoriale ed urbanistica da un lato e tutela paesaggistica dall'altro, prevalendo comunque l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica".

Alla luce di quanto evidenziato, la Corte accoglie il ricorso del governo, in quanto la disciplina posta dal denunciato art. 12, comma 2, della legge della Regione Piemonte nel sostituire, pur nel solo ambito del Parco fluviale Gesso e Stura, il piano d'area al piano paesaggistico, altera l'ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica. Quindi la disposizione censurata vien dichiarata illegittima violando l'art. 145, comma 3 del d.lgs. n. 42/2004 che, al tempo stesso, è norma interposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. ed esprime un principio fondamentale ai sensi dell'art. 117. terzo comma della Cost..